

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
“CENTRO CULTURALE ISLAMICO VALLE SERIANA”

L'anno 2022, il giorno 08 del mese di luglio, alle ore 19:00 presso la sede associativa, in Vertova (BG), Via Canale n.6, si è riunita l'Assemblea degli Associati dell'associazione “Centro Culturale Islamico Valle Seriana APS”.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, conformemente alle disposizioni del vigente Statuto il signor Driss El Khadir e viene disegnato, in funzione di Segretario, il signor Aziz Lhou.

Il Presidente

Constatata la regolare costituzione dell'Assemblea in sede di seconda convocazione, avvenuta mediante avviso affisso presso la sede associativa ed avente ad oggetto i seguenti ordini del giorno:

- 1) Modifica Atto Costitutivo e Statuto al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali;

Preso atto che sono presenti n. **27** associati il presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione degli ordini del giorno, il Presidente evidenzia come il Consiglio Direttivo abbia richiesto di apportare alcune modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto dell'associazione, al fine di renderlo conforme alle nuove normative introdotte dall' art. 35 del D.Lgs 117/2017.

Il Presidente procede, quindi, lettura del nuovo Atto Costitutivo e dello Statuto, articolo per articolo, evidenziando le modifiche proposte.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alle eventuali modifiche delle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.

Dopo ampia discussione, vengono posti in votazione il nuovo Atto Costitutivo e il nuovo Statuto.

L'assemblea, con voto unanime, approva il nuovo Atto Costitutivo e il nuovo Statuto, che vengono allegati al presente verbale, formandone così parte integrante.

Il Presidente, alla luce di quanto precede, viene incaricato di compiere tutte le formalità necessarie per la registrazione del nuovo Atto Costitutivo e dello Statuto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex. Art. 82.

Commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore).

Non avendo altro di cui discutere, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22:00, previa stesura, lettera ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E2127' followed by a large, sweeping flourish.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, circular mark followed by a vertical stroke.



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO CULTURALE ISLAMICO VALLE SERIANA APS"

I signori:

- Boudhine Hassan, nato a Sidi Jabeur (Marocco), il 06 luglio 1982 e residente in Vertova (BG) Via Pizzo n. 04 (C.F.: BDHHSN82L06Z330Y);
- Zraiba Abdelaziz, nato a Fkih Ben Salah (Marocco), il 05 marzo 1966 e residente in Gandino (BG), Via Ca Antonelli n. 20 (C.F.: ZRBBL266C05Z330P);
- Oqbani Abdelali, nato a Beni Amir (Marocco), il 17 maggio 1982 e residente a Vertova (BG), Via IV Novembre (CF.: QBNBLL82E17Z330K);
- Azuiz Lho, nato a Tazarine (Marocco), il 01 gennaio 1966 e residente in Gazzaniga (BG), Via Fratelli Manni 25/A (C.F.: ZZALHO66A01Z330T)
- El Khadir Driss, nato a Douar el Ghaba (Marocco), il 06 maggio 1983 e residente a Gazzaniga (BG), in Via Fratelli Damiani n.23 (C.F.: LKHDSS83E062330Q)
- Niang Abibou, nato a Ngueth (Senegal), il 02 gennaio 1966 e residente in Gandino (BG), Via Aldo Moro n.13 (C.F.: NNGBBA66A02Z343P)
- Msaad Abdelkader, nato a Ksar Igli (Marocco) il 05 giugno 1984 e residente in Fiorano al Serio (BG), Viale Giardini n.5 (C.F.: MSDBLK84H05Z330R)

Con la presente scrittura privata convengono e stipulano quanto segue:

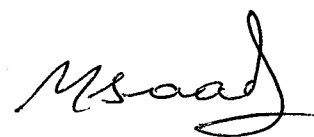
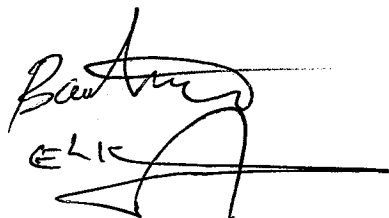
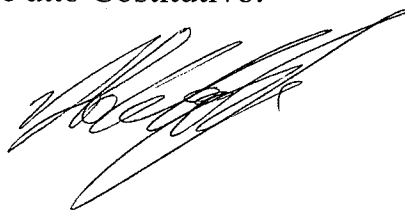
- 1) Viene costituita fra i suddetti signori un'associazione non riconosciuta sotto la denominazione "Centro Culturale Islamico Valle Seriana APS".
- 2) La sede dell'Associazione è stabilita in Vertova (BG), Via Canale n.6
- 3) L'associazione, che non ha fini di lucro ed è apartitica, si propone di:
 - Offrire solidarietà e sostegno agli immigrati che si trovano nel territorio Italiano per motivi di lavoro, di studio, di ricerca o per qualsiasi altro motivo non contrastante con le leggi dello Stato e in generale quanto riferito alla lettera "R" dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017;

- Favorire l'inserimento e l'inclusione della comunità musulmana nella società italiana, nel rispetto delle relative differenze (fede, identità, cultura e tradizioni);
 - Agevolare l'unione dei musulmani, rafforzando la diffusione e la conoscenza della cultura islamica;
 - Collaborare con altre associazioni ed enti di favorire gli scambi culturali ed instaurare rapporti di dialogo, anche con altre confessioni religiose;
 - Organizzare incontri culturali, manifestazioni ed altri eventi utili per perseguire le finalità associative;
- 4) Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e che si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a contribuire alla realizzazione degli scopi comuni.

La qualità di associato è attribuita a tutti coloro la cui domanda di adesione è accettata dal Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato.

- 5) L'organizzazione interna dell'associazione è disciplinata dall'allegato Statuto, che perciò fa parte integrante del presente atto Costitutivo.



CENTRO CULTURALE ISLAMICO VALLE SERIANA – APS

Via Canale 6, 24029 Vertova BG

CF: 90015820161

STATUTO – APS

Costituzione-denominazione-sede-durata

Art 1: è costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Vertova via Canale 6, quale ente del terzo settore, un'associazione denominata "CENTRO CULTURALE ISLAMICO VALLE SERIANA-APS" in conformità al dettato dell'articolo 35 del decreto legislativo 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà venire con delibera del consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art 2: L'associazione "CENTRO CULTURALE ISLAMICO VALLE SERIANA-APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non a scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art 3: L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017 lettera "r" ed in particolare persegue le seguenti finalità: integrazione sociale dei migranti che si trovano sul territorio italiano per motivi di lavoro, di studio, di ricerca o per qualsiasi altro motivo non contrastante con le leggi dello Stato, favorendo l'inserimento e l'inclusione della comunità musulmana nella società italiana, nel rispetto delle relative differenze; agevolare l'unione dei musulmani, rafforzando la diffusione e la conoscenza della cultura islamica; collaborazione con altre associazioni ed enti al fine di favorire gli scambi culturali ed instaurare rapporti di dialogo anche con altre confessioni religiose; organizzazione di incontri culturali manifestazioni ed altri eventi utili per perseguire le finalità associative.

Art 4: L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

aggrega persone che sono interessate a questo argomento; organizza incontri di culto di religione islamica; organizza incontri culturali manifestazioni ed altri eventi utili per perseguire le finalità associative.

Art 5: Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art 6: Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tale attività sarà operata dal consiglio direttivo con apposita delibera.

Soci

Art 7: Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal consiglio direttivo.

Art 8: La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art 9: il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art 10: I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza dell'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art 11: la qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità del pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea che dovrà deliberare entro non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art 12: Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno al beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'Art 17 comma 4 del D.Lgs 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con lente di cui il volontario socio o associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'Art 18, comma 1, del D.Lgs n.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art 13: possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno

il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati dell'iniziativa che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art 14: L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Organi sociali e cariche elettive

Art 15: sono organi dell'associazione

- a) l'assemblea dei soci;
- b) consiglio direttivo;
- c) l'organo di controllo, laddove letto;
- d) i revisori dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'assemblea

Art 16: L'assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'assemblea è presieduta di norma del Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'assemblea, il consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art 17: L'assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante l'invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo SMS, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'assemblea sono convocati tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea.

Art 18: l'assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quanto previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale delle attività;
- procede alla elezione o alla revoca dei consiglieri, determinandone preventivamente il numero del capo dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione o alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti o degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'articolo 11;
- delibera su ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 19: L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio per delega scritta da conferisce ad alto aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art 20: Per le modifiche statutarie l'assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo svolgimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art 21: Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme la sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal segretario dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art 22: Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art 23: il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art 24: Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberanti dell'assemblea;
- predispone e propone l'assemblea il programma atto annuale di attività;

- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio di esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissando le mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'assemblea regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art 25: In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art 26: Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art 27: Al Tesoriere spetta il compito di tenere aggiornati i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere i conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque seguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidate dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art 28: Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'organo di controllo

Art 29: Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati nell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art 30: Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'Art 31 di D.Lgs 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art 31: Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la tenuta delle scritture contabili si procederà alla chiusura dell'esercizio e verrà formato il bilancio, come previsto dall'art. 13 D.Lgs 117/2017, che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiore ad euro 220.000 il bilancio può essere dato nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art 32: Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche attività documentate o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 dell' D.Lgs 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art 33: Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e/o privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art 34: Il patrimonio sociale comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato, come previsto dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs 117/2017, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art 35: L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari non occasionali;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art.36: Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e dei libri sociali obbligatori, ossia libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art 37: Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 € annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art.14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art 38: Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto.

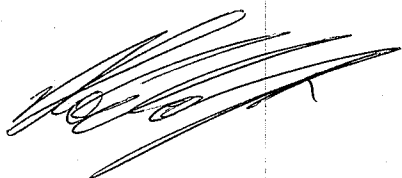
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve soci.

L'Associazione è pertanto tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39: Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



E2

